

**ATTO DI RICOSTITUZIONE DELLA  
Associazione italiana per la Ricerca sulla Distonia**

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2007, presso il Grand Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempo n. 44, Firenze, si sono riuniti e sono presenti i Sigg.ri:

FILOMENA SIMONE, nata a L'Aquila il 9 maggio 1937, residente in via Andrea da Pontedera, 16 - 50143 Firenze, C.F. SMNFMN37E49A345W, Presidente pro tempore dell'Associazione italiana per la Ricerca sulla Distonia;

PAOLO CORSI, nato a Grosseto il 15 giugno 1941, residente in Via Pavoni, 1 - 20052 Monza (MI), C.F. CRSPLA41H15E202E, componente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia;

CLAUDIA RINALDONI, nata a Milano il 30 agosto 1947, residente in Via Amendola, 6/11 - 20090 Segrate (MI), C.F. RNLML47M70F205O, componente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia;

ANNALISA SIRONI, nata a Sesto S. Giovanni (MI) il 3 maggio 1967, residente in Via di Montelopio 13 - 56037 Peccioli (PI), C.F. SRNNLS67E43I690D, componente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia;

MARIA CARLA TAROCCHI, nata a Perugia il 16 novembre 1953, residente in Via della Cisa, 12 - 00141 Roma, C.F. TRCMCR53S56G487D, componente pro tempore del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia),

i quali convengono quanto segue:

**P R E M E S S O**

che restano inalterate l'attività, la denominazione, l'organizzazione, gli scopi e gli organi (con l'aggiunta del Collegio dei Probiviri) dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia - Onlus, in breve "ARD Onlus", (costituita con atto del Notaio Simonetta Nelli Petrone a Roma, in data 3 marzo 1992, repertorio 7988) con sede a Roma in Via Arturo Colautti n. 28, iscritta con Decreto 1289/95 della Regione Lazio nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato nella sezione "Servizi Sociali", Codice Fiscale 97085660583,

**R I C O N O S C O N O**

di volere mantenere invariata la missione e la finalità dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia

**D I C H I A R A N O**

che le integrazioni apportate allo Statuto, allegato al presente ATTO di RICOSTITUZIONE, costituiscono mera ottemperanza alla normativa sopravvenuta nel corso degli anni e

**C E R T I F I C A N O**

che il Codice Fiscale dell'Associazione (97085660583) è rimasto invariato.

**P R O P O N G O N O**

all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata nella stessa data e nello stesso luogo lo Statuto e il Regolamento di seguito riportati.

Filomena Simone

Paolo Corsi

Claudia Rinaldoni

Annalisa Sironi

Maria Carla Tarocchi

Firenze, 24 novembre 2007

## **STATUTO**

### **“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia”**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Costituzione e Denominazione**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia”**, in breve **“ARD”**.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e delle loro famiglie, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto dalla legge 383/2000 sulle Attività di Promozione Sociale.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Al fine di svolgere le proprie attività e raggiungere i propri scopi, l'Associazione si avvale esclusivamente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Sede**

L'Associazione ha sede legale presso l'abitazione della Sig.a Claudia Rinaldoni, in Via Amendola 6/11, 20090 Segrate (Milano).

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà proporre il trasferimento della sede nell'ambito della stessa o di altre città. Tale proposta dovrà essere ratificata da una Assemblea Straordinaria con variante al presente Statuto.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente Statuto.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Finalità e scopi**

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sostenere la ricerca scientifica e lo studio della distonia in generale e delle varie sindromi incluse o correlate e la ricerca psicologica sulla qualità della vita e sui suoi correlati nella distonia;
- b) migliorare la diffusione della conoscenza della distonia, dei problemi connessi alla sua natura e alla sua cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti, presso il vasto pubblico;
- c) favorire incontri e convegni tra medici di base, specialisti-neurologi-fisioterapisti-psicologi e pazienti per approfondire diagnosi, terapie e relative problematiche;
- d) favorire la comunicazione tra pazienti per raccontarsi, sostenersi, condividere; per accettare la propria malattia, per riconoscere i significati dei propri comportamenti e delle proprie emozioni;
- e) favorire la comunicazione tra i pazienti e i medici per una migliore gestione della distonia.

A tal fine, l'Associazione può:

- a) contribuire all'approccio multidisciplinare in merito ai problemi sperimentali e applicativi della distonia;
- b) collegarsi con le strutture della sanità nazionale e internazionale e con enti pubblici o privati per attivare la ricerca e per istituire centri di studi e una "banca dati" su base informatica quanto più possibile completa e aggiornata anche in campo internazionale;
- c) divulgare su tutto il territorio nazionale i risultati della ricerca di base e finalizzata sulla distonia, con particolare attenzione alle regioni e alle province carenti di strutture preventive diagnostiche e terapeutiche adeguate, realizzando una rete di collocamenti con un ufficio operativo centrale in grado di fornire e modificare protocolli di terapia mirata;
- d) erogare contributi nel campo della ricerca;
- e) istituire borse di studio nonché sovvenzionare od organizzare soggiorni di studio per ricerca e aggiornamento presso qualificati centri nazionali o internazionali;
- f) promuovere e organizzare convegni di studio, congressi e iniziative simili sia sul territorio nazionale sia all'estero, pubblicazioni e informazioni sui centri di cura e riabilitazione;
- g) raccogliere fondi, svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente e compiere le operazioni economiche e finanziarie previste dal presente Statuto dirette al raggiungimento degli scopi associativi;
- h) attivare ogni iniziativa utile od opportuna per l'approfondimento e la divulgazione con tutti i mezzi di comunicazione (stampa, radio, tv, Internet, video, pellicole, rappresentazioni teatrali e musicali, ecc.)

Il tutto nel pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'attività professionale, senza alcun fine o scopo politico o religioso nonché senza scopo di lucro.

## **ARTICOLO 5**

### **Costituzione di Delegazioni e Sedi operative**

Allo scopo di sviluppare l'organizzazione con criteri aderenti agli scopi sociali, potranno essere istituite Sedi operative (secondo la legislazione e la normativa vigente) e Delegazioni dell'Associazione sia in Italia che all'estero.

Le Delegazioni dovranno osservare le disposizioni contenute nel presente statuto e potranno richiedere, nelle regioni e/o province di appartenenza, l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale. Il funzionamento delle Delegazioni è regolato dal Regolamento dell'Associazione accluso al presente Statuto.

## **ARTICOLO 6**

### **Soci**

I Soci sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli Organi Sociali.

I Soci hanno tutti uguali diritti e si distinguono in:

- a) *Soci Ordinari*: le persone fisiche o giuridiche, che aderiscono alle finalità dell'Associazione, la cui richiesta di ammissione, corredata dal versamento della quota sociale annuale, venga accettata con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo;
- b) *Soci Onorari*: le personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni, dell'industria, del commercio, della finanza, della politica, della diplomazia, ecc. che, per le loro particolari benemeritenze, sono designati dal Consiglio Direttivo a fare parte dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati, previo loro gradimento, dall'Assemblea dei Soci, su indicazione del Presidente dell'Associazione.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e può essere ufficialmente pubblicizzata.

## **ARTICOLO 7**

### **Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio può essere perduta per decesso, dimissioni, morosità e per radiazione per indegnità.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno.

La morosità e la radiazione sono regolate a norma degli articoli seguenti.

Il Socio dimissionario, moroso o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote sociali e dei contributi versati.

La qualifica di Socio Onorario può essere ritirata con motivata deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

## **ARTICOLO 8**

### **Quota Sociale annuale**

I Soci Ordinari sono tenuti a versare, in un'unica soluzione ed entro il 31 marzo di ogni anno, la quota sociale annuale.

Il Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio, stabilisce con propria deliberazione l'entità della quota sociale relativa a ciascun anno. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore le quote e i contributi stabiliti con deliberazione nell'anno solare immediatamente precedente.

## **ARTICOLO 9**

### **Dimissioni da Socio**

Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Socio che non provvede al versamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno è considerato moroso e può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dall'esercizio dei diritti sociali. Qualora, dopo diffida scritta, persista la morosità, può essere dichiarata la risoluzione del vincolo, con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo. Il Socio moroso può, tuttavia, chiedere di essere riammesso e la sua riammissione può essere vincolata anche alla regolarizzazione delle quote sociali non versate.

## **ARTICOLO 10**

### **Provvedimenti verso i Soci**

Il Socio che commetta atti contrari all'Associazione o atti che ledano l'onorabilità e il prestigio del sodalizio, degli organi sociali o di altri Soci è assoggettabile, secondo la gravità, a uno dei seguenti provvedimenti:

- a) deplorazione;
- b) sospensione da Socio da due a sei mesi;
- c) radiazione dai ruoli dell'Associazione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Consiglio Direttivo; quello di cui alla lettera c) dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio stesso. Nessun provvedimento può essere adottato se non dopo la formale contestazione degli addebiti e l'audizione dell'interessato o del suo legale rappresentante e sentite le sue difese.

## **ARTICOLO 11**

### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Comitati Scientifici;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- f) il Collegio dei Proviviri.

## **ARTICOLO 12**

### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale, se dovuta.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da altro Socio in regola con i versamenti, il quale, comunque, non può essere investito di più di due deleghe.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, subentrano il Vice Presidente, se nominato, ovvero la persona eletta dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

## **ARTICOLO 13**

### **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito anche via fax a ciascun socio, nel domicilio notificato all'Associazione ovvero mediante pubblicazione in bollettini dell'Associazione o su organi di stampa o sul sito Internet dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria devono essere convocate anche quando almeno un decimo dei Soci ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **ARTICOLO 14**

### **Poteri dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, provvede a:

- a) eleggere (e revocare per gravi motivi) il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare la relazione annuale sull'attività e il relativo rendiconto finanziario;
- d) approvare l'istituzione di Delegazioni e Sedi operative, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) nominare i soci onorari;
- f) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- g) eleggere i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 15**

### **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, delibera sulle modifiche dell'Atto di Ricostituzione e del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, nonché su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate a maggioranza di tre quarti dei Soci presenti.

Per la votazione e per la delega si applica il disposto del secondo comma dell'Art. 12.

## **ARTICOLO 16**

### **Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci; ha rappresentanza legale e processuale del Sodalizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto.

In sua assenza o impedimento, l'Assemblea è rappresentata dal Vice Presidente, se nominato.

## **ARTICOLO 17**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da un numero di membri variabile da quattro a dodici, secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e può nominare, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 18**

### **Durata della carica di membro del Consiglio Direttivo**

Anche il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

## **ARTICOLO 19**

### **Poteri del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso ha anche la facoltà di procedere, nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, alla nomina di dipendenti e impiegati (esterni all'Associazione), determinandone la retribuzione, e alla compilazione degli eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione. I Regolamenti, una volta approvati dal Consiglio, sono obbligatori per tutti gli associati. E' in potere solo dell'Assemblea dei Soci abrogare la validità parziale o totale dei Regolamenti, con le maggioranze previste dall'Articolo 13.

E' inoltre compito del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione con il bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- b) compilare il bilancio preventivo e il programma annuale di massima delle attività dell'Associazione;
- c) convocare le Assemblee dei Soci, secondo le modalità previste dal presente statuto;
- d) nominare il segretario e l'eventuale vice-presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede la riunione.

## **ARTICOLO 20**

### **Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, a ciascun Consigliere e al Direttore dei Comitati Scientifici, al domicilio comunicato all'Associazione.

Per la validità delle riunioni occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri; non è ammesso il voto per delega.

Per ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

In caso di necessità e urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente, a mezzo telegramma o via fax o via e-mail, senza il rispetto dei tempi previsti nel primo comma del presente Articolo.

## **ARTICOLO 21**

### **Nomina del Segretario**

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario, il quale:

- a) svolge attività esecutiva secondo le direttive del Presidente dell'Associazione;
- b) sottoscrive con il Presidente gli atti sociali;
- c) predispone, secondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giorno delle Assemblee dei Soci e dei Consigli Direttivi e redige i verbali delle riunioni;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- e) tiene aggiornati i registri dei Soci, provvedendo alla riscossione delle quote sociali e dei contributi;
- f) vigila sull'ordine e sulla conservazione dell'archivio dell'Associazione;
- g) cura la tenuta delle scritture contabili;
- h) provvede al servizio di cassa, con l'obbligo di renderne conto a ogni riunione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- i) custodisce e aggiorna gli inventari dei beni mobili e immobili.

Il Segretario può tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio Direttivo. Gli importi eccedenti tale somma vanno depositati presso un istituto di credito o versati su conto corrente postale.

## **ARTICOLO 22**

### **Comitati Scientifici**

Per il perseguimento delle finalità sociali, per l'attuazione del programma annuale delle attività e per la realizzazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può costituire, ove necessario, appositi comitati consultivi di esperti, detti Comitati Scientifici, con la partecipazione anche di estranei all'Associazione e di soggetti stranieri.

Gli appartenenti ai Comitati Scientifici, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle sedute del Consiglio Direttivo, nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Associazione o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dagli appartenenti ai Comitati Scientifici.



Per il coordinamento delle attività dei Comitati Scientifici può essere nominato un Direttore, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 23**

### **Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)**

L'Assemblea dei Soci può eleggere, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per essi previste, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Anche i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali.

I componenti effettivi che per qualsiasi ragione cessano dalla carica prima della scadenza del mandato sono sostituiti, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, dai supplenti secondo l'ordine di anzianità e, successivamente, da coloro che hanno riportato, quali candidati nella stessa carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

## **ARTICOLO 24**

### **Poteri del Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i propri membri, nella prima riunione, il proprio Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea dei Soci;
- esegue il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito dà atto in un processo verbale, recante le eventuali osservazioni fatte in sede di controllo, firmato dai Revisori dei Conti e inoltrato al Segretario e al Presidente, che a loro volta provvederanno a inoltrarlo al Consiglio Direttivo;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare, senza diritto di voto e se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e interviene comunque all'Assemblea dei Soci. Dei pareri eventualmente espressi dai Revisori dei Conti va fatta menzione nel verbale della riunione, che in tal caso deve essere firmato anche dai Revisori dei Conti intervenuti;
- al termine di ogni esercizio finanziario, presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta sul consuntivo dell'esercizio trascorso, relazione da trascrivere nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 25**

### **Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti anche tra i non aderenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Anche il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere immediatamente rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

## **ARTICOLO 26**

### **Poteri del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, in via preventiva:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **ARTICOLO 27**

### **Patrimonio, Esercizio Finanziario e Bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai titoli e dai valori di sua proprietà.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che verrà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata entro il 30 aprile, ovvero, in casi particolari, entro il 30 giugno.

Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote annuali, dai contributi dei Soci e dalle eventuali rendite patrimoniali; le straordinarie dai proventi di eventuali attività promozionali svolte da soci o da altri privati, da sovvenzioni, lasciti e donazioni o liberalità nonché dalle erogazioni a qualsiasi titolo ricevute dalle Stato, da Enti pubblici e da privati.

Le prestazioni dei Soci che ricoprono cariche sociali non sono retribuite e pertanto sono gratuite.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire tra gli associati, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati ed eventualmente reinvestiti obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non potranno, in nessun caso, essere distribuiti.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 28**

## **Clausola Compromissoria**

Le controversie che potessero eventualmente sorgere tra l'Associazione, i Soci, gli Organi Sociali e i liquidatori per l'interpretazione e l'esecuzione o comunque in dipendenza dalle norme del presente Statuto e in genere su quanto riferito alla vita dell'Associazione, saranno deferite a un arbitratore amichevole compositore, nominato di comune accordo.

In difetto di accordo sulla persona dell'arbitratore, la controversia verrà deferita a un collegio di tre arbitratore amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo designato in comune dai nominati e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale su istanza della parte più diligente nominerà anche l'arbitratore alla cui nomina non si fosse provveduto dietro regolare diffida.

Gli arbitratore, sentite le parti, sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità di procedura.

## **ARTICOLO 29**

### **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.